

## DECRETO “NATALE”

Il Governo Conte in data 18.12.2020 ha varato il c.d. “Decreto Natale” (D.L. 18 dicembre n. 172) al fine di prevedere specifiche misure di contenimento per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021.

In sintesi, le prescrizioni stabilite sono le seguenti.

<p><b>ZONA ROSSA</b> → 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020; → 2, 3, 5, 6 gennaio 2021.</p>	<p>(a) Vietati gli spostamenti tra Regioni. (b) Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità. (c) Sempre consentito il rientro presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione. (d) Permessa solo una visita giornaliera ad amici o parenti (massimo n. 2 persone per volta) all’interno della propria regione e nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 22:00 (N.B. i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). (e) Attività motoria nei pressi dell’abitazione. (f) Attività sportiva all’aperto e in forma individuale. (g) Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (restano permessi l’asporto fino alle 22:00 e la consegna a domicilio senza restrizioni). (h) Aperti supermercati, beni alimentari, librerie, parrucchieri, barbieri, lavanderie, tabaccherie, edicole, farmacie e parafarmacie.</p>
<p><b>ZONA ARANCIONE</b> → 28, 29, 30 dicembre 2020; → 4 gennaio 2021.</p>	<p>(a) Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune. (b) Permessi gli spostamenti dai piccoli Comuni (sotto 5.000 abitanti) verso Comuni in un raggio di 30 km senza poter andare nei capoluoghi di Provincia. (c) Permessa solo una visita giornaliera ad amici o parenti (massimo n. 2 persone per volta) all’interno della propria Regione e nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 22:00 (N.B. i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). (d) Chiusi bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22:00 e consegna a domicilio senza restrizioni). (e) Negozi aperti fino alle 21.</p>

Si continuano ad applicare, inoltre, tutte le misure previste per le singole Regioni in base alla tipologia di zona (gialla, arancione o rossa) in cui queste sono collocate (per il dettaglio vedi [DPCM 3 DICEMBRE](#)).

Il Governo, al fine di chiarire le regole contenute nel Decreto Natale, ha inoltre divulgato delle FAQ specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 consultabili al seguente [link](#)

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**, tenuto conto delle modifiche apportate con la Legge di conversione (L. 22 maggio 2020 n. 35).

Per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

#### SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa:</i> <b>pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00</b> (salvo che il fatto non costituisca reato).
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> <b>pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, aumentata fino a un terzo.</b>
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> <b>reclusione da 1 a 6 anni.</b>
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)  Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> <b>reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</b>  Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

#### SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa:</i> <b>pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00</b> , con l'applicazione della sanzione accessoria della <b>chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</b>

**N.B.** In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.